



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508;
- Visto il d.P.R. 28 febbraio 2001 n.132, regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n.508;
- Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci";

DECRETA

La seguente disciplina per le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"

Art. 1 - Presentazione delle candidature

1. I docenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, potranno presentare la propria candidatura al protocollo dell'Accademia a mezzo PEC all'indirizzo bandiabaperugia@pec.it.

Art. 2 - Elettorato passivo

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del d.P.R. 28.02.2003 n. 132, fino all'adozione del regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 della legge 21.12.1999 n. 508, si procede alle elezioni del Direttore secondo la seguente modalità:

a) è eleggibile il professore di ruolo che abbia una anzianità non inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l'Accademia o altre Istituzioni, che abbia partecipato in qualità di artista o curatore a eventi artistici e culturali di rilevanza almeno nazionale, o che sia in possesso di titoli di rilievo nell'ambito della storia dell'arte, della critica d'arte e della gestione e valorizzazione dei beni culturali e che abbia svolto funzioni di direzione di strutture;

2. I candidati non debbono essere stati rinviati a giudizio per qualsiasi reato riportato, né aver subito sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.

3. Il possesso dei titoli richiesti per l'eleggibilità è attestato dal candidato in un curriculum reso in forma di autocertificazione prodotta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e allegata alla proposta di candidatura, contenente le linee programmatiche che si intendono perseguire nel corso del mandato.

4. La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo art.4.

5. L'elenco dei candidati ammessi, i relativi curricula ed i programmi, saranno pubblicati all'Albo dell'Accademia dove resteranno affissi per la consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 3 - Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, e dell'art. 7, comma 5, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti in servizio nell'Accademia con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti sino al termine dell'anno accademico.

2. L'elenco di tutti i docenti con diritto di voto sarà redatto e affisso all'albo a cura della Commissione Elettorale. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, potranno essere sanate fino a tre giorni prima dell'inizio del turno elettorale.



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

Art.4 - Commissione elettorale

1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sovrintende la Commissione Elettorale, nominata dal Presidente e composta da tre docenti dell'Accademia dei quali uno con funzione di Presidente, più due supplenti. La commissione elettorale sceglie tra i suoi componenti un segretario per la verbalizzazione.
2. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - acquisizione dell'elenco degli elettori;
 - verifica e ammissibilità delle candidature presentate;
 - esame dei ricorsi sulle candidature;
 - nomina del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori;
 - proclamazione del candidato eletto ed esame di eventuali ricorsi. Non può fare parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato; in tal caso si procederà alla sostituzione all'atto della presentazione della candidatura.

Art.5 - Seggio elettorale

1. Il Seggio elettorale, nominato dalla Commissione elettorale, è composto da un Presidente di seggio e da due scrutatori, scelti tra il personale amministrativo.

Il Seggio elettorale:

- distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- garantisce la libertà e segretezza nell'espressione del voto;
- organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
- redige i verbali di voto.

Art.6 - Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previo accertamento della identità personale, precedentemente controfirmata dai componenti il seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico. L'elettore accederà ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che intende votare.
3. La scheda, ripiegata, viene inserita nell'apposita urna da un componente del seggio e dallo stesso elettore.
4. Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio, se presenta segni di identificazione o se sulla stessa siano espresse più preferenze.
5. La partecipazione al voto è attestata dalla firma sull'elenco degli elettori.
6. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate ed il verbale è sottoscritto dai componenti il seggio elettorale.

Art.7 - Metodo d'elezione

1. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto (metà più uno con arrotondamento per difetto). In caso di mancata elezione si procede con una seconda votazione.
2. Nella seconda votazione il Direttore è eletto con la maggioranza dei votanti. In caso di più candidati si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

Art. 8 - Modalità di scrutinio, ricorsi e pubblicità

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il relativo verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni e il materiale della votazione, al Presidente della Commissione elettorale.
2. Questi, visto il risultato elettorale, procederà a renderlo noto ufficialmente con provvedimento da pubblicare all'Albo dell'Accademia.
3. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati dello scrutinio, in mancanza di eventuali reclami da parte di soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del candidato utilmente eletto.
4. A seguito del presente Regolamento dovrà essere redatto e pubblicato il bando elettorale all'albo dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, inserito sul sito web ed inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca nonché alle altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 9 - Norme finali

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento dell'Accademia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione sull'Albo e sul sito web dell'Accademia.

Perugia, 22 settembre 2025

Il Presidente
(Avv. Mario Rampini)

